



CIRCOLARE N. 1310/2025

Rinegoziazione per l'anno 2026 dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane.

Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

INDICE

PREMESSA.....	3
PARTE I CARATTERISTICHE DEI PRESTITI.....	3
Sez. 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili.....	3
Sez. 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati.....	5
PARTE II PROCEDURA DI ADESIONE E PERFEZIONAMENTO	7
Sez. 1. Procedura di adesione	7
Par. 1.1 Premessa.....	7
Par. 1.2 Scelta delle condizioni.....	8
Par. 1.3 Domanda di adesione	9
Par. 1.4 Perfezionamento del contratto.....	10
Sez. 2. Limitazioni e considerazioni finali	10

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito “CDP”) si rende disponibile ad effettuare, nel corso del primo semestre dell’anno 2026, un’operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane (“Enti Locali” o “Enti”).

I prestiti rinegoziati nell’ambito dell’operazione di cui alla presente Circolare non potranno beneficiare di ulteriori operazioni di rinegoziazione che la CDP dovesse promuovere fino al 31 dicembre 2028.

PARTE I: CARATTERISTICHE DEI PRESTITI

Sez. 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili

Possono essere oggetto della presente rinegoziazione i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche (di seguito “Prestiti Originari”):

- a) prestiti ordinari o flessibili a tasso fisso e tasso variabile;
- b) con oneri di ammortamento interamente a carico del bilancio dell’Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2026, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza dell’ammortamento successiva al 31 dicembre 2033.

Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i Prestiti Originari oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché i Prestiti Originari rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i Prestiti Originari intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), con apposito decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

Non possono in ogni caso essere rinegoziati i prestiti che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- I. rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana, ai sensi della Circolare n. 1257 del 29

aprile 2005;

- II. rinegoziati ai sensi della Circolare CDP n. 1309 del 24 ottobre 2005;
- III. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- IV. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- V. Prestiti Investimenti Green BEI, concessi ai sensi della Circolare n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;
- VI. intestati ad Enti in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL;
- VII. intestati ad enti morosi;
- VIII. intestati ad Enti che abbiano registrato morosità, non imputabili a disfunzioni tecniche, nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino alla Data di Avvio della Rinegoziazione, come di seguito definita, successivamente sanate, qualora tali morosità presentino tutte le seguenti caratteristiche:
 - (i) importo dell'insoluto maggiore di euro 1.000,00;
 - (ii) incidenza dell'insoluto superiore all'1% rispetto al debito residuo complessivo;
 - (iii) insoluto non sanato entro i 2 mesi successivi alla data dell'insolvenza¹;
- IX. concessi in base a leggi speciali;
- X. che abbiano beneficiato di misure di differimento dell'esigibilità delle rate;
- XI. concessi per il rimborso dell'Anticipazione del Fondo Rotativo della Progettualità;
- XII. assistiti da delega all'incasso da parte della regione di riferimento.

In ogni caso, i Prestiti Originari rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'applicativo, come di seguito definito, di cui alla successiva Sezione 1 (*Procedura di adesione e perfezionamento*) della Parte Seconda della presente Circolare.

¹ Le condizioni di esclusione degli Enti relative a morosità sono riferite ai rapporti di finanziamento degli Enti medesimi con CDP e a quelli trasferiti da CDP al MEF in sede di trasformazione in S.p.A. ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Non saranno esclusi dalla rinegoziazione, gli Enti le cui morosità siano connesse a esposizioni in precedenza inserite nella massa passiva di dissesti deliberati dagli Enti in data antecedente all'entrata in vigore della Legge 296/2006 che, all'art. 1, comma 741, ha modificato l'art. 255 del TUEL, prevedendo che non compete all'OSL l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del TUEL.qa

Sez. 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati

Gli Enti beneficiari di prestiti aventi le caratteristiche elencate nella precedente Sezione 1 (*Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili*) possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalità indicate nella Parte Seconda della presente Circolare. Fermo restando quanto previsto nel contratto di rinegoziazione, i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito “Prestiti Rinegoziati”) avranno, tra l’altro, le seguenti caratteristiche:

- a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2026;
- b) pagamento, dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2027, di rate semestrali comprensive di quote capitale, ciascuna di importo pari all’1,50% del debito residuo in essere al 1° gennaio 2026, e di quote interessi semestrali calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione, come di seguito definito;
- c) pagamento dal 30 giugno 2028 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. “francese”), comprensive di quota capitale e di quota interessi calcolata al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione, come di seguito definito;
- d) scadenza dell’ammortamento del Prestito Rinegoziato pari alla scadenza originaria.

Inoltre, per i Prestiti Rinegoziati:

- a) il tasso di interesse fisso da applicare post rinegoziazione è determinato in funzione della scadenza dei prestiti secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata dell’ammortamento e delle condizioni di mercato vigenti alla data della sua determinazione (“Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);
- b) la garanzia è costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e *pro solvendo* a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati;

- c) sussiste la facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione entro il 30 giugno 2026, nel caso in cui, tra l'altro, una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie;
- d) sussiste la facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile i Prestiti Rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai Prestiti Originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:
 - (i) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Prestito Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - (ii) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
 - (iii) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.

Le modalità di risoluzione dei Prestiti Rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinati sulla base del contratto di rinegoziazione e delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;

- e) la disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2026), (ii) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2026), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sarà regolata sulla base del contratto di rinegoziazione e delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per

l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;

- dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

PARTE II: PROCEDURA DI ADESIONE E PERFEZIONAMENTO

Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione all'operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originari e di perfezionamento dei relativi contratti.

Ai fini della presente Circolare, si riportano di seguito le seguenti definizioni:

- **Data di Avvio della Rinegoziazione**, indica la data di inizio del Periodo di Adesione, come di seguito definito;
- **Periodo di Adesione**, indica il periodo durante il quale l'Ente può visionare e confermare le condizioni finanziarie applicate ai prestiti rinegoziati;
- **Data Termine Trasmissione Documentale**, indica la data entro la quale l'Ente deve compilare e trasmettere la documentazione richiesta da CDP ai fini del perfezionamento del contratto di rinegoziazione;
- **Data Termine Consegna Delegazione di Pagamento**, indica la data entro la quale l'Ente deve far pervenire alla CDP la delegazione di pagamento, in caso di invio a mezzo corriere, posta o tramite consegna a mano;
- **Data Termine Perfezionamento Contratto**, indica la data entro la quale la CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione ricevute dagli Enti Locali.

CDP renderà note, mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet www.cdp.it, le date relative alle suddette definizioni ed eventuali ulteriori istruzioni operative.

Sez. 1. Procedura di adesione

Par. 1.1 Premessa

La CDP metterà a disposizione di ciascun Ente, durante il Periodo di Adesione, l'elenco dei Prestiti Originari rinegoziabili e renderà note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione

dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo").

La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto.

Par. 1.2 Scelta delle condizioni

Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso all'Area Riservata – Pubblica Amministrazione - Portale Enti Locali e PA del sito internet www.cdp.it ed effettuare le azioni sottoelencate:

- 1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;
- 2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo Paragrafo 1.4 (Perfezionamento del contratto);
- 3) confermare di voler accettare le condizioni di cui alla precedente Sezione 2 (*Caratteristiche dei prestiti rinegoziati*) della Parte Prima della presente Circolare;

inoltre, durante il Periodo di Adesione e fino alla Data Termine Trasmissione Documentale sarà possibile:

- 1) compilare il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5;
- 2) effettuare il *download* i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l'Ente approva specificatamente le clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, iii) dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), nel quale sono indicate, tra l'altro, le principali caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento unica riguardante ciascun prestito rinegoziato. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 1.3 (*Domanda di adesione*).

Par. 1.3 Domanda di adesione

L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro la Data Termine Trasmissione Documentale, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione, firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:

- a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno sottoscritto con apposizione di firma digitale;
- b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di Consiglio che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del TUEL e firmata digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;
- c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, firmato digitalmente;
- d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa *privacy*, firmato digitalmente completo di copia del documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore del contratto, se richiesto dalla CDP.

Inoltre, dovrà pervenire la delegazione di pagamento unica riguardante ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo e corredata, per ciascun prestito rinegoziato, dal relativo piano di ammortamento, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore.

Tale delegazione di pagamento potrà pervenire in originale:

- tramite l'Applicativo, entro la Data Termine Trasmissione Documentale, redatta nella forma del documento informatico (il file .pdf è generato dall'Applicativo), completo della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente sottoscritto digitalmente sia dal soggetto munito di idonei poteri che dal messo notificatore; non saranno, pertanto, accettate delegazioni di pagamento stampate, scansionate e successivamente firmate digitalmente;
- a mezzo corriere, posta o consegna a mano, entro la Data Termine Consegna Delegazione di

Pagamento all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni – Finanziamenti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: *“Rinegoziazione per l’anno 2026 dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane”*.

Gli orari per la consegna a mano delle delegazioni di pagamento sono indicati nel sito internet della CDP.

Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP.

Par. 1.4 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalità e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all’Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro la Data Termine Perfezionamento Contratto, sancisce il perfezionamento del Contratto.

Sez. 2. Limitazioni e considerazioni finali

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) per poter accedere alla rinegoziazione l’Ente deve aver approvato il bilancio di previsione 2026 o la relativa variazione;
- b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato con effetto al 30 giugno 2026, di riduzione con effetto al 1° luglio 2026 e di variazione di ente pagatore, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° luglio 2026, ove autorizzate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;
- d) con il perfezionamento del contratto di rinegoziazione, l’Ente prende atto che i prestiti rinegoziati non potranno essere oggetto di ulteriori operazioni di rinegoziazione promosse dalla CDP fino al

31 dicembre 2028;

- e) la CDP, inoltre, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione;
- f) la CDP, infine, si riserva di modificare i termini di adesione e perfezionamento dell'operazione, dandone comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso nel proprio sito internet (www.cdp.it).

Roma, 22 dicembre 2025

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Dario Scannapieco